


## LA BASE IMPONIBILE TARI È LA SUPERFICIE CALPESTABILE

Con l'approssimarsi della scadenza della prima rata TARI 2019 i contribuenti non mancheranno certo di controllare i criteri di calcolo che hanno determinato l'importo intimato in bolletta, tra questi non passerà sicuramente inosservata la superficie imponibile.

Ricordando che la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, è bene precisare che ciò che rileva è la superficie calpestabile e non l'80% di quella catastale determinata secondo i criteri del Dpr 138/1998.

In più di un'occasione il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha chiarito l'interpretazione normativa al riguardo che da sempre ha generato dubbi tra contribuenti ed esperti del settore,



soprattutto dopo che l'Agenzia delle Entrate ha reso noto la disponibilità delle superfici catastali sulle visure per gli immobili a destinazione ordinaria.

Condividendo la posizione espressa dai Comuni, il MEF, con la nota n. 26575/2017, ha però chiarito che, seppur è vero che il comma 647 dell'articolo 1 della legge 147/2013 prevede che nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal

---

### Velia Nobili Studio Tariffa Rifiuti S.r.l.

Capitale Sociale € 20.000,00 i.v.  
R.E.A. Rm 129501  
P.I. C.F. Iscr. Reg. Impr. Roma 11331331006  
info@velianobili.it - www.velianobili.it

Sede di Roma  
Viale del Vignola n. 127  
00196 Roma  
tel. + 39 06 3243525

Sede di Milano  
Via Crocefisso n. 8  
20122 Milano  
tel. + 39 02 54121788

# VELIA NOBILI

STUDIO TARIFFA RIFIUTI

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998, è altrettanto vero che tale provvedimento non ha ancora visto la luce. Al contempo il comma 645 del medesimo articolo di legge ci ricorda che fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Posizione ampiamente condivisa dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) che in una nota ribadiva la superficie calpestabile come unico parametro valido per la determinazione della tassa rifiuti, ricordando che la normativa TARI, a differenza della normativa Tarsu, non prevede, come contenuto minimale della denuncia, una superficie da dichiarare almeno pari all'80% della superficie catastale di cui al Dpr 138/1998: il contribuente deve continuare a dichiarare la superficie calpestabile.

A questo seguiva un'ulteriore precisazione del MEF secondo cui il criterio della superficie catastale resta in ogni caso applicabile con riguardo all'attività di accertamento dei Comuni in virtù di quanto previsto dal comma 646 dell'articolo 1 della legge 147/2013. Il che sta a significare che l'ufficio tributi può presuntivamente considerare come superficie calpestabile l'80% di quella catastale, ma, è da ritenere, solo nel caso in cui non abbia potuto effettuare delle misurazioni puntuali attraverso le planimetrie oppure accedendo direttamente ai locali.

*Roma, 17 aprile 2019*

---

## **Velia Nobili Studio Tariffa Rifiuti S.r.l.**

Capitale Sociale € 20.000,00 i.v.  
R.E.A. Rm 129501  
P.I. C.F. Iscr. Reg. Impr. Roma 11331331006  
info@velianobili.it - www.velianobili.it

Sede di Roma  
Viale del Vignola n. 127  
00196 Roma  
tel. + 39 06 3243525

Sede di Milano  
Via Crocefisso n. 8  
20122 Milano  
tel. + 39 02 54121788